Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 5 gennaio 1982 ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Carlo Stella candidato nella lista della Democrazia cristiana per la prima circoscrizione, in sostituzione dell'on. Benigno Zaccagnini, dimissionario.

(53)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 novembre 1981.

Quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nell'anno 1982.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1982;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli n. 46/50, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Codeina base . . . . kg 500
Etilmorfina base . . . . » 60
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

2) La ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Morfina base . . . . kg 60
Codeina base . . . . » 500
Diidrocodeina base . . . . » 300
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Idrocodone base . . . . kg 150
Codeina base . . . . » 500
Ossicodone base . . . . » 150
Diidromorfina base . . . . » 10
Ossimorfone . . . . » 5

3) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como, Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Morfina base . . . . kg 60
Codeina base . . . . » 500
Etil-morfina base . . . . » 60
Diidrocodeina base . . . . » 300
Tebaina base: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Morfina base . . . . kg 150
Codeina base . . . . » 800
Etilmorfina base . . . . » 100
Idrocodone base . . . . kg 100
Folcodina base . . . . » 100
Ossicodone base . . . . » 50
Ossimorfone base . . . . » 50
Diidrocodeina base . . . . » 100

4) La ditta B.T.B., via Paullo n. 11, Tribiano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Difenossina base . . . . kg 1
Difenossilato base . . . . » 20
Metilfenidato . . . . » 3

e per l'esportazione:

Difenossina base . . . . kg 50
Difenossilato base . . . . » 100
Metilfenodato base . . . . » 50

5) La ditta Istituto sieroterapico italiano, S. Antimo (Napoli), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Amfepramone base . . . . kg 100

e per l'esportazione:

Amfepramone base . . . . kg 100

6) La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e metere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Amfepramone base . . . . kg 1.000
Fendimetrazina base . . . . » 3.000
Pentazocina base . . . . » 200

e per l'esportazione:

Amfepramone base . . . . kg 3.000
Fendimetrazina base . . . . » 10.000
Pentazocina base . . . . » 200

7) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Pentazocina base . . . . kg 250

e per l'esportazione:

Pentazocina base . . . . kg 1.400

8) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Destropropossifene base . . . . . . kg 10.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene base . . . . . . kg 60.000

9) La ditta I.C.M. S.p.a. - Industria chimica milanese, via Pavese n. 2, Rozzano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Destropropossifene base . . . . . . kg 1.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene base . . . . . . kg 5.000

10) La ditta Seci-Farma S.p.a., via G.B. Grassi n. 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Destropropossifene base . . . . . . kg 1.500

e per l'esportazione:

Destropropossifene base . . . . . . kg 20.000

11) La ditta Tosi, via Breme n. 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1982 per il consumo nazionale:

Metadone cloridrato . . . . kg 100

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982.

Roma, addì 30 novembre 1981

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(14)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1981.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cotonificio Rossi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1980, n. 80, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede legale in Vicenza, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ed è nominato commissario il dott. Gaetano Calabria;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1981 con il quale è nominato commissario della predetta società il rag. Orazio Signori, in sostituzione del dott. Gaetano Calabria, dimissionario;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 novembre 1981, volta ad ottenere, tra l'altro, la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio della impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire l'esecuzione del programma di cui all'art. 2 del decreto-legge citato, autorizzata con propri decreti in data 14 gennaio 1981, 1° aprile 1981, 29 agosto 1981 e 11 dicembre 1981;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cotonificio Rossi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 14 marzo 1982 ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(54)

DECRETO 30 dicembre 1981.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Fince, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1981, n. 65, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Fince S.p.a., con sede in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Redaelli Sidas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, dimissionario;

Visto il programma predisposto dal commissario prof. Gualtiero Brugger ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 11 dicembre 1981 su conforme parere del CIPI;

Considerato che l'esecuzione di detto programma comporta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della Fince S.p.a. non essendo state individuate prospettive di risanamento;

Ravvisata l'opportunità di non prolungare l'esercizio dell'impresa predetta oltre il 1° gennaio 1982;

Visto il parere favorevole del CIPI espresso nella riunione del 19 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Fince S.p.a. citata nelle premesse è disposta a far data dal 1° gennaio 1982 la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(56)

DECRETO 30 dicembre 1981.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1980, n. 217, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, con sede legale in Vicenza, quale società collegata con la S.p.a. Cotonificio Rossi, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Gaetano Calabria;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1981, con il quale è nominato commissario della predetta società il rag. Orazio Signori, in sostituzione del dott. Gaetano Calabria, dimissionario;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 novembre 1981, volta ad ottenere, tra l'altro, la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire l'esecuzione del programma, di cui all'art. 2 del decreto-legge citato, autorizzata con propri decreti in data 14 gennaio 1981, 1° aprile 1981, 29 agosto 1981 e 11 dicembre 1981;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° agosto 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(55)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 dicembre 1981.

Importazione di caffè e di estratti di caffè originari dei Paesi non membri dell'accordo internazionale sul caffè del 1976.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2436/79 del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale sul caffè del 1976, quando i contingenti sono in vigore;

Visto il regolamento (CEE) n. 2696/80 del 22 ottobre 1980 relativo alla fissazione della data di applicazione del sistema dei certificati di origine previsti dall'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando i contingenti sono in vigore;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1980 relativo al regime di importazione del caffè dai paesi non membri dell'accordo per il periodo 1° novembre 1980 - 30 settembre 1981;

Considerata la necessità, di mantenere il regime di importazione previsto dal suddetto decreto ministeriale 22 novembre 1980, dopo la scadenza del 30 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di caffè (v.d. 09.01 A) e di estratti di caffè (v.d. 21.02 A) originari dei paesi non membri

dell'Accordo internazionale sul caffè del 1976, rimane soggetta, dopo il 30 settembre 1981, a regime dell'autorizzazione ministeriale.

L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con il decreto ministeriale 17 marzo 1979 e successive modificazioni, deve essere di conseguenza aggiornato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(28)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 dicembre 1981.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola acquistabili dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella seconda parte del secondo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola di provenienza nazionale;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge secondo il quale l'AIMA deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione dei prezzi e delle caratteristiche qualitative dei prodotti acquistabili dall'AIMA, nella seconda parte del secondo anno di attuazione del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nella seconda parte del secondo anno di attuazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare i seguenti prodotti:

a) alcool etilico greggio con gradazione alcolometrica non inferiore a 90,5°;

b) alcool etilico greggio con gradazione alcolometrica non superiore ad 85° avente le caratteristiche idonee per la produzione di acquavite di vino, ai sensi della legge n. 1559 del 7 dicembre 1951 e successive modificazioni.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'AIMA i prodotti ricavati dalla distillazione di cui ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2515/81, numero 2361/81 e n. 2964/81 ed eventuali successive modificazioni ed ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola che, unitamente a quella dalla quale sono stati ricavati i prodotti cedibili alla AIMA stessa ai sensi del decreto ministeriale 13 giugno 1981, non superi la quantità dichiarata dal cedente nella denuncia di produzione per la campagna 1980-81.

Art. 2.

Gli acquisti di alcool etilico greggio saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.260 per ettolitro e per grado alcolico per il prodotto di cui al punto *a*) del precedente art. 1 ed al prezzo di L. 1.370 per ettolitro e per grado alcolico per il prodotto di cui al punto *b*) dello stesso articolo.

Art. 3.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto di cui al punto *b*) del precedente art. 1 i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 3% di ciascuna partita ceduta all'AIMA.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto partite di prodotto con scarti minori al 3% se ottenute con sistema di lavorazione del tipo Charentais opportunamente certificate dai competenti UTIF.

Art. 4.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda partenza distilleria.

Nella seconda parte del secondo anno di applicazione del decreto legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto debbono essere offerti all'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione di cui ai regolamenti della commissione C.E.E. citati all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(27)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il giorno 17 dicembre 1981, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Souleymane Sako, ambasciatore di Costa d'Avorio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il giorno 17 dicembre 1981, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ernesto Fonseca Pasos, ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7363)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 è stato stabilito che il sig. Govindaswamy Kuppuswamy Devarajulu, console onorario in Coimbatore (India), con circoscrizione lo Stato del Kerala ed il distretto di Coimbatore, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti dello stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bombay;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(7469)

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice consolato di seconda categoria in Bridgetown (Barbados)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 è stato stabilito che il sig. Clifton Nicola Parravicino, vice console onorario in Bridgetown (Barbados), con circoscrizione sulle Isole Barbados, St. Vincent, Santa Lucia e Grenada, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e tramissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi che non implichino conservazione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia a Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(7470)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 Cutaia Fabio Massimo, notaio residente nel comune di Cianciana (d.n. Sciacca), è trasferito nel comune di Racalmuto (d.n. Agrigento) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(16)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Cotonificio di Solbiate», in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Sviluppo Attività Produttive Caserta, con sede in Caserta, è prolungata al 3 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FR.AM. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Coop. r.l. Lingerie Venus con sede e stabilimento in Lissone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bombini di Sesto Fiorentino (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), dela legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonardi Molino e Pastificio di Acireale (Catania) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa - stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), dela legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrei & C., di Firenze è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria con stabilimento in Marcianise (Caserta) e prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Flavio Fassione con stabilimenti in Calzate Vertova (Bergamo) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno di Lagnago (Varese) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa Vendite - Sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo ((Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 21 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagliani & Provenzale con sede e stabilimento in Collegno (Torino) è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem con sede in Milano e uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento) è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex di Venegono Superiore (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Induno Industrie Tessili», con sede e stabilimento in Induno Olona (Varese) è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solma di Castiglione Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Costruttori di Argenta (Ferrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiloses et Textiles con sede in Castellanza e Varano Borghi (Varese) è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a. è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison con sede in Milano è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa con sede in Milano è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montaggi Impianti Industriali Fergal con sede in Milano - unità in Volpiano (Torino) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano e stabilimenti in Carrara e Domodossola è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabu Jersey con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont con sede in Milano e unità produttive in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fombio (Milano), Livorno, Mantova, Linate e Rho, compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon di Varese è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7418)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 novembre 1981, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 5 dicembre 1981, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Centro mostre d'arte», società cooperativa di artigianato artistico a r.l., con sede in Cagliari è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di un commissario liquidatore, ove è scritto «dott. *Farri* Sergio», leggasi: «dott. *Ferri* Sergio».

(7486)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto ministeriale *11 dicembre 1981*, a decorrere dal 13 ottobre 1981, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni, fissata con decreto ministeriale 1° marzo 1979, è stata aumentata di lire quindici milioni annui lordi.

(59)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con il decreto ministeriale 20 maggio 1969 è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Pouchè alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 25.

(7419)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario della morte di Giuseppe Garibaldi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1981, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 338, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, per celebrare il primo centenario della morte di Giuseppe Garibaldi è stato costituito un comitato nazionale con il compito di promuovere, preparare ed attuare iniziative e manifestazioni culturali atte a far meglio conoscere la figura e l'opera, previo scientifico approfondimento, del personaggio storico suddetto.

Il comitato ha sede in Roma, presso la giunta centrale per gli studi storici ed è composto da:

il prof. Giovanni Spadolini, presidente;

il prof. Vincenzo Cappelletti, consigliere per gli affari culturali e scientifici dell'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto;

il dott. Maurizio Serra, funzionario della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri - Coop. III;

l'avv. prof. Tommaso Alibrandi, consigliere di Stato, il dott. Fortunato Capuano, direttore generale per gli affari generali, amministrativi e del personale, il prof. Marcello Del Piazzo, direttore generale per i beni archivistici, il prof. Francesco Sisinni, direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, il dott. Guglielmo Triches, direttore generale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, designati dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

il prof. Alberto Acquarone, ordinario di Storia del Risorgimento (Università degli studi di Roma), il prof. Antonio Boscolo, ordinario di storia medioevale (Università degli studi di Milano), il prof. Alberto Maria Ghisalberti, professore emerito (Università degli studi di Roma), il prof. Paolo Prodi, ordinario di storia moderna (Magistero di Trento), il prof. Rosario Romeo, ordinario di storia moderna (Università degli studi di Roma), il prof. Giuseppe Talamo, ordinario di storia del Risorgimento (Magistero di Roma), designati dal Ministero della pubblica istruzione;

il gen. D. Vito Mazzucca, stato maggiore Esercito, il gen. B.A. Enrico Ripamonti, stato maggiore Aeronautica, il C.V. Guido Sessa, stato maggiore Marina, designati dal Ministero della difesa;

il dott. proc. Aldo Mazzei, dirigente generale, designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il comitato elegge nel suo seno il vice presidente e il segretario-tesoriere, può cooptare altri studiosi ai fini dello svolgimento delle singole ricerche e può avvalersi della collaborazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali e culturali per l'adozione delle varie iniziative e può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Esso presenta al Ministero per i beni culturali e ambientali il programma delle manifestazioni, con un preventivo delle spese, entro tre mesi dalla sua costituzione e la relazione sui lavori svolti, con un consuntivo delle spese, entro il 30 giugno 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti, il 24 settembre 1981, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 276, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, il comitato di cui sopra è stato integrato con:

il prof. Massimo Petrocchi, ordinario di storia moderna (Università degli studi di Roma);

il prof. Renato Grispo, soprintendente dell'archivio centrale dello Stato.

(7420)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Subingresso della Società ferrovie del nord-est S.p.a. e della Società trasporti romagnoli S.p.a. alla Società veneta autoferrovie S.p.a. nelle concessioni delle ferrovie Udine-Cividale, Mestre-Piove di Sacco-Adria e Bologna-Budrio-Portomaggiore.

Con decreto interministeriale 25 giugno 1981, n. 1135, registrato alla Corte dei conti, il 25 novembre 1981, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 171, a decorrere dal 1° gennaio 1981 è stato riconosciuto il subingresso della Società ferrovie del nord-est S.p.a. alla Società veneta autoferrovie S.p.a. nelle concessioni delle ferrovie Udine-Cividale e Mestre-Piove di Sacco-Adria e della Società trasporti romagnoli S.p.a. alla Società veneta autoferrovie S.p.a. nella concessione della ferrovia Bologna-Budrio-Portomaggiore.

(33)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria

Con provvedimento 21 dicembre 1981 del governatore della Banca d'Italia il prof. Umberto Cimetta, nato a Navelli (L'Aquila) il 4 luglio 1920, e l'ing. Carlo Luciano Gentili, nato a Fossombrone (Pesaro) il 25 dicembre 1949, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro e Urbino), con decorrenza dalla data del provvedimento stesso e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(7489)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 9 dicembre 1981, n. 5587, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Timavo » soc. coop. agricola a r.l. con sede in Duino-Aurisina, costituita il 17 ottobre 1975 a rogito notaio dott. Vladimiro Clarich in Trieste, rep. n. 79443;

2) « Consorzio cooperativo delle cooperative pescatori del Friuli-Venezia Giulia, a r.l. » con sede in Trieste, costituita il 12 ottobre 1971 a rogito notaio dott. Vladimiro Clarich in Trieste, rep. n. 60766;

3) « Primula - soc. coop.va edilizia a. r.l. » con sede in Trieste, costituita il 13 dicembre 1972 a rogito notaio dott. Vladimiro Clarich in Trieste, rep. n. 68551;

4) « Latteria sociale turnaria Prima - soc. coop. a r.l. » con sede in Artegna, costituita il 15 aprile 1974 a rogito notaio dott. Rodolfo Rodolfi in Gemona del Friuli, rep. n. 59747;

5) « Latteria sociale di Bueris-Collerumiz - soc. coop. a r.l. » con sede in Magnano in Riviera fr. Bueris, costituita il 9 aprile 1974 a rogito notaio dott. Livio Rubini in Udine, rep. numero 147298;

6) « Cooperativa edilizia Faedis - soc. coop. a r.l. » con sede in Faedis, costituita il 18 settembre 1976 a rogito notaio dottor Alfredo Catena in Buia, rep. n. 29;

7) « Latteria sociale turnaria di Stalis - soc. coop. a r.l. » con sede in Gemona del Friuli fr. Borgo Stalis costituita il 7 marzo 1914 a rogito notaio dott. Liberale Calotti in Gemona, rep. n. 4919/6263;

8) « Agriflora - soc. coop. a r.l. » con sede in Torreano di Martignacco, costituita il 18 maggio 1978 a rogito notaio dottor Giovanni Rubini in Moggio-Udinese, rep. n. 2205;

9) « Pro-Palma - soc. coop. a r.l. » con sede in Palmanova, costituita il 15 luglio 1978 a rogito notaio dott. Luigi Udina in Palmanova, rep. n. 36969;

10) « Cooperativa agricola S. Leonardo di Plasencis di Mereto di Tomba » - soc. coop. a r.l. con sede in Mereto di Tomba fr. Plasencis, costituita il 27 febbraio 1969 a rogito notaio dottor Livio Rubini in Udine, rep. n. 100413;

11) « Cooperativa agricola suinicola sandanielese - soc. coop. a r.l. » con sede in S. Daniele del Friuli, costituita l'8 luglio 1976 a rogito notaio dott. Nicolò Mareschi in S. Daniele del Friuli, rep. n. 38711;

12) « Cooperativa Brolo Antico - soc. coop. a r.l. » con sede in Udine, costituita il 2 febbraio 1979 a rogito notaio dott. Giovanni Rubini in Moggio Udinese, rep. n. 836;

13) « Condominio Bergamo - soc. coop. a r.l. » con sede in Udine, costituita il 17 luglio 1978 a rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita in S. Daniele del Friuli, rep. n. 13764;

14) « Latteria sociale turnaria di Ursinis di Buia - soc. cop. a r.l. » con sede in Ursinis Grande di Buia, costituita il 12 maggio 1974 a rogito notaio dott. Giampaolo Missio in Tricesimo, rep. n. 24631;

15) « Latteria sociale turnaria di Range, Gorgazzo, Coltura - soc. coop. a r.l. » con sede in Polcenigo, costituita il 6 dicembre 1972 a rogito notaio dott. Ferruccio Sartori in Pordenone, rep. n. 144418;

16) « Coop.va edilizia Pian delle Merie - soc. coop. a r.l. » con sede in Frisanco, costituita il 16 settembre 1977 a rogito notaio dott. Giuseppe Salice in Pordenone, rep. n. 112805;

17) « Cooperativa edilizia Belfiore - soc. coop. a r.l. » con sede in Pordenone, costituita il 27 dicembre 1976 a rogito notaio dott. Giuseppe Salice in Pordenone, rep. n. 105019;

18) « Circolo Ippico Frattina - soc. coop. a r.l. » con sede in Pravisdomini, costituita il 2 agosto 1977 a rogito notaio dott. Giuseppe Salice in Pordenone, rep. n. 111408;

19) « Cooperativa edilizia intercomunale Nova Borgada - soc. coop. a r.l. » con sede in S. Francesco di Vito d'Asio, costituita l'11 febbraio 1978 a rogito notaio dott. Bevilacqua in Pordenone, rep. n. 40761;

20) « Domus - soc. coop. edile a r.l. » con sede in S. Vito al Tagliamento, costituita il 15 gennaio 1956 a rogito notaio dott. Alberico Garlatti in S. Vito al Tagliamento, rep. n. 1606;

21) « Rosa - coop. edilizia a r.l. » con sede in S. Vito di Tagliamento, costituita l'1 febbraio 1963 a rogito notaio dottor Giovanni Fabricio, rep. n. 19406;

22) « Latteria sociale turnaria di Valeriano - soc. coop. a r.l. » con sede in Valeriano, costituita il 6 giugno 1972 a rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua in Sacile, rep. n. 16405.

(7426)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona

La giunta regionale con deliberazione 10 novembre 1981, n. 11806, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco della circonvallazione nord est di Soresina (Cremona) denominata via Trento e Trieste e via Sabotino, della lunghezza di km 1 circa, costituente il collegamento fra la strada provinciale n. 89 e la strada provinciale n. 84.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(7422)

Declassificazione a comunali di alcune strade nelle province di Milano, Mantova e Bergamo

La giunta regionale con deliberazione 10 novembre 1981, n. 11804, ha deliberato di declassificare a comunale il tronco di strada provinciale n. 159 « Sordio-Bettola » dalla progressiva km 12 + 000 alla progressiva km 12 + 754, della lunghezza di km 0 + 654, ricadente nel territorio del comune di Peschiera Borromeo (Milano).

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(7423)

La giunta regionale con deliberazione 10 novembre 1981, n. 11803, ha deliberato di declassificare a comunale il tratto di ex strada « Ostigliese » denominata « Strada Cipata » ricadente in comune di Mantova della lunghezza di km 2 + 750, che ha inizio con doppio raccordo dalla S.S. n. 10 « Padana Inferiore » e termina al confine dell'area Montedison.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(7424)

La giunta regionale con deliberazione 10 novembre 1981, n. 11805, ha deliberato di declassificare a comunale il tronco di strada provinciale n. 127 compreso tra la progressiva km 3 + 665 e la progressiva km 3 + 992 della lunghezza di km 0 + 277, ricadente nel territorio del comune di Brignano (Bergamo).

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(7425)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi circoscrizionali pubblici, per esami, a posti di segretario e coadiutore, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1981, registro n. 8, foglio n. 283, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979, da destinare nel Veneto.

(7430)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 5, foglio n. 167, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami, a tre posti di coadiutore in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(7431)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore, nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario, n. 1 del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1981, registro n. 9, foglio n. 18, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(7432)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici, per titoli, a posti di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per le cattedre di fisica e di aeronautica generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 21 del 23 maggio 1981 (data di pubblicazione 19 ottobre 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 16 Difesa, foglio n. 313, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per titoli, **ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, per la cattedra di fisica.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 21 del 23 maggio 1981 (data di pubblicazione 19 ottobre 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 16 Difesa, foglio n. 314, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, per la cattedra di aeronautica generale.

(51)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano.

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 settembre 1981 il dott. Pompeo Menichella, funzionario amministrativo della carriera direttiva dell'U.S.S.L. n. 75 di Milano comandato in regione Lombardia, è chiamato a far parte, quale segretario, della commissione indicata in premessa.

(52)

OSPEDALE GENERALE DI VIPITENO

Concorso a posti di personale sanitario medico riservati al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, nonché le norme di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148, modificata ed integrata dalla legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

I posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco.

Gli aspiranti devono essere in possesso del certificato dal quale risulta che il concorrente ha superato l'esame della conoscenza della lingua italiana e tedesca, come previsto dalle disposizioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero di Vipiteno (Bolzano).

(4/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 3 del 5 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Casalbordino (Chieti): Avviso di rettifica.

Automobile club di Sondrio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad un posto di applicato aggiunto.

Associazione comuni della pianura bresciana occidentale U.S.S.L. n. 42, in Orzinuovi: Concorso, per titoli ed esami, a posti di dirigente amministrativo, aggiunto, applicato, infermiere, cuoco e ostetrica.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 18.

Organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 10 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DELL'U.S.L.

Art. 1.

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle UU.SS.LL. e dei loro servizi secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nella legge regionale 2 giugno 1980, n. 18.

Art. 2.

Criteri organizzativi delle UU.SS.LL.

Le UU.SS.LL. organizzano i propri servizi secondo le indicazioni dettate della presente legge, dal piano sanitario regionale e comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:

razionalizzazione del sistema erogativo delle prestazioni socio-sanitarie, attraverso la flessibilità dell'organizzazione e dei criteri d'impiego delle risorse umane e finanziarie, finalizzate al perseguimento del massimo di efficienza e di economicità della gestione;

integrazione dei servizi dell'U.S.L. ottenuta attraverso l'adozione di moduli di lavoro improntati alla collegialità, alla professionalità, alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione responsabile nell'organizzazione e nella erogazione delle prestazioni;

rivalutazione del ruolo del personale convenzionato, indispensabile per assicurare le prestazioni di medicina di base, che va valorizzato per garantire efficienza all'attività esercitata e per la realizzazione delle finalità cui l'attività è coordinata;

adozione dell'organizzazione dipartimentale dei servizi;

mobilità del personale come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nel rispetto della professionalità anche al fine di garantire, ove necessario, l'assistenza nel domicilio dei bisognosi;

libero accesso di tutte le unità operative al sistema informativo;

utilizzo di tutte le strutture da parte di tutti i servizi dell'U.S.L.

Le UU.SS.LL. attuano i criteri organizzativi di cui al precedente comma sentite le OO.SS. interessate.

Ai fini dell'espletamento delle proprie attività, le UU.SS.LL. organizzano i lavori dell'assemblea mediante l'istituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni permanenti. La composizione dell'ufficio di presidenza, il numero delle commissioni e la loro composizione sono fissati dall'assemblea generale di ciascuna U.S.L. mediante apposito regolamento.

Il regolamento secondo le direttive della Regione e nel rispetto della normativa vigente fisserà anche le modalità per la concessione dei compensi al presidente dell'assemblea ed ai membri delle commissioni già previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2 giugno 1980.

Il comitato di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può darsi un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall'assemblea dell'U.S.L.

Art. 3.

Livelli di organizzazione territoriale della U.S.L.

L'organizzazione territoriale dei servizi si articola secondo tre aree:

distrettuale, che coincide con il distretto di base, individuato dall'assemblea generale dell'U.S.L., ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18;

zonale, che coincide con l'intero ambito dell'U.S.L.;

interzonale, che coincide con gli ambiti territoriali di due o più unità sanitarie locali, per l'organizzazione di servizi multizonali (art. 18 della legge 22 dicembre 1978, n. 833 ed art. 22 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18).

L'U.S.L. si articola, organizzativamente, come complesso unificato dei servizi e presidi che nell'ambito territoriale assolvono ai compiti assegnati dal Servizio sanitario nazionale.

Il servizio è il complesso di attività omogenee, aggregate in autonomia tecnica e funzionale.

Il presidio è struttura dell'U.S.L. per assolvimento, in ambito territoriale di specifiche funzioni.

Il piano sanitario regionale e le UU.SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, identificano la strutturazione e la localizzazione dei presidi.

Il servizio si articola, a seconda del tipo di prestazione e di attività, in uffici ed unità operative.

I servizi sono tra loro collegati funzionalmente.

I servizi amministrativi si articolano in uffici, che sono unità amministrative a competenza specifica.

I servizi sanitari si articolano in unità operative, che espletano specifiche attività professionali.

Nell'ambito del presidio le unità operative si pososno aggregare, funzionalmente ed operativamente, in dipartimenti.

Art. 4.

Prestazioni socio-sanitarie di base e partecipazione

La unità sanitaria locale organizza l'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali di base per aree distrettuali.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, l'assemblea generale dell'U.S.L. definisce e precisa, in apposito regolamento, le modalità per l'esercizio, a livello di distretto, del controllo democratico sulla attuazione dei singoli servizi la loro funzionalità e la loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario nazionale prevedendo la nomina di appositi comitati di partecipazione, rappresentativi degli utenti, degli operatori sanitari, delle istanze politiche, sociali, sindacali e culturali esistenti nelle varie realtà locali.

Alla determinazione dell'area funzionale dei servizi multizonali provvede la legge regionale di approvazione del piano sanitario regionale.

Art. 5.

I servizi dell'U.S.L.

L'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni comprendenti le attività di cui all'art. 3 della legge regionale del 2 giugno 1980, n. 18, mediante i seguenti servizi amministrativi, sanitari e sociali, dotati di autonomia tecnico-funzionale;

1) igiene pubblica, tutela dell'ambiente, prevenzione delle malattie, sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina legale, medicina scolastica, dello sport e tempo libero;

2) medicina di base, medicina specialistica, assistenza ospedaliera, igiene mentale ed assistenza psichiatrica;

3) servizio farmaceutico;

4) servizio veterinario;

5) servizio di riabilitazione, tutela della salute degli anziani e degli handicappati, tossicodipendenti, reinserimento sociale;

6) assistenza alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, assistenza alla famiglia;

7) servizio sociale;

8) servizio affari generali, affari legali, gestione del personale, formazione ed aggiornamento del personale, informazione ed elaborazione dati;

9) programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria;

10) economato e provveditorato, servizi tecnici e gestione del patrimonio.

E' fatto divieto alle UU.SS.LL. di modificare o istituire un numero di servizi maggiore di quelli previsti nei commi precedenti.

Ad ogni servizio dovrà essere preposto un dirigente appartenente alle posizioni funzionali apicali, ai sensi della legge n. 833 del 22 dicembre 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale del servizio di cui al punto 5) del comma precedente può essere scelto tra operatori laureati in discipline sociali, sempre nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

La direzione dei servizi sanitari è affidata a personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 6.

Il servizio sociale

Fino all'aprovazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate dai comuni nonché dalle unità sanitarie locali mediante l'istituzione di un servizio sociale finalizzato al coordinamento ed alla integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.

Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui al precedente comma con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 e con le modalità che saranno stabilite con successiva legge regionale.

Il servizio sociale sarà attivato a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle relative competenze.

Art. 7.

Articolazione del distretto socio-sanitario di base

Per l'espletamento delle attività di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, la struttura del distretto di base comprende:

a) operatori sanitari e sociali, dipendenti o convenzionati, che privilegiano, nell'attività, le modalità del lavoro di gruppo, il rapporto alle prestazioni ed alle professionalità richieste, in base alle indicazioni dei programmi dell'U.S.L., con riferimento alla realtà geomorfologica, antropologica e socio-economica di ciascun distretto;

b) uno o più operatori amministrativi, addetti allo svolgimento delle attività amministrative ed esecutive.

Al distretto è preposto un responsabile sanitario con rapporto di lavoro preferibilmente a tempo pieno che assicura il collegamento organizzativo tra operatori e con i servizi dell'U.S.L., e provvede agli accertamenti sanitari ed alle certificazioni.

Il responsabile del distretto fa capo, sotto il profilo organizzativo, ai servizi dell'U.S.L.

Le prestazioni specialistiche sono erogate da operatori dipendenti o convenzionati, sia a domicilio che in ambulatorio.

I presidi specialistici ambulatoriali servono di norma più distretti, in rapporto alle esigenze del territorio. Essi assolvono una funzione di filtro al ricovero ospedaliero e di protezione nei confronti dei dimessi.

I presidi ospedalieri, la cui attività deve essere integrata con quella extraospedaliera, servono, per le funzioni di base, la popolazione dell'intero ambito territoriale dell'U.S.L.

La localizzazione e l'articolazione funzionale di ogni nuovo presidio ospedaliero è stabilita dal piano sanitario regionale.

Art. 8.

Il dipartimento

Fermo quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, circa l'articolazione dipartimentale dell'ordinamento degli ospedali, l'assemblea generale dell'U.S.L., su proposta del comitato di gestione, nel rispetto delle previsioni e di eventuali norme organizzative contenute nei piani regionali sanitari e sociali, delibera l'integrazione di due o più servizi in dipartimento, inteso come collegamento funzionale attuato allo scopo di fornire prestazioni complesse, interdipendenti e complementari.

Art. 9.

Servizi multizonali

I servizi e presidi multizonali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono individuati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 22 giugno 1980, n. 18.

La direzione dei servizi multizonali viene affidata ad un responsabile, scelto per il pubblico concorso tra gli operatori del più alto livello funzionale nel ruolo sanitario. Detto responsabile risponde al responsabile del corrispondente servizio dell'U.S.L. il cui ambito territoriale il servizio o presidio è ubicato.

Uno specifico conto di gestione per ogni presidio o servizio è allegato al conto di gestione dell'U.S.L. a cui fanno capo, ai sensi del citato art. 22 legge regionale n. 18/1980, comma secondo.

Art. 10.

Convenzioni con strutture private

Il piano sanitario regionale, in conformità con quanto stabilito dal piano sanitario nazionale, fissa gli standards e i criteri tecnico-organizzativi per assicurare uniformità alle prestazioni sanitarie erogate nel territorio regionale dalle strutture delle UU.SS.LL. e da quelle dipendenti da istituzioni private convenzionate.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le istituzioni private non convenzionate che erogano assistenza sanitaria possono ottenere il convenzionamento con le UU.SS.LL. su parere favorevole espresso con delibera del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, previo parere del consiglio regionale di sanità di cui al successivo art. 15 e del comitato di gestione dell'U.S.L. nel cui territorio chiedono di operare.

Il convenzionamento è subordinato all'accertamento di idoneità per le case di cura private, dei requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 e per le altre strutture dei requisiti dalle disposizioni di legge vigenti accertamenti da effettuarsi da parte della Regione.

L'U.S.L. può deliberare il convenzionamento con le strutture private munite di idoneità solo se i servizi gestiti direttamente non assicurino alla popolazione dell'ambito le prestazioni quali quantitative fissate dai piani.

Per le istituzioni e strutture private già convenzionate restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1957.

In attesa dell'emanazione dei piani nazionale e regionale per le specialità esistenti nella struttura ospedaliera, viene assunta come indice di riferimento, al di sopra del quale non è consentito il convenzionamento con cliniche private, la dotazione di sei posti letto per ogni mille abitanti.

Le UU.SS.LL. esercitano la vigilanza tecnico-amministrativa sull'andamento delle degenze, sui requisiti di funzionalità e sulla permanenza della idoneità su tutte le strutture private convenzionate operanti nel proprio territorio.

Titolo II

UFFICIO DI DIREZIONE DELL'U.S.L.

Art. 11.

Ufficio di direzione dell'U.S.L.

Presso ogni U.S.L. è costituito un ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è composto da tutti i responsabili dei servizi delle UU.SS.LL. previsti dalla presente legge, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza, il cui coordinamento è assicurato da due coordinatori, uno per la parte amministrativa ed uno per la parte sanitaria, scelti dal comitato di gestione a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento dei servizi dell'U.S.L. ed alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione ed al suo presidente.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato a partecipare alle riunioni dell'ufficio di direzione quando sono in discussione questioni riguardanti il presidio o l'ufficio a cui è preposto.

L'ufficio di direzione svolge funzioni consultive nei confronti degli organi dell'UU.SS.LL. ed, in particolare, formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulla spesa di funzionamento dei servizi stessi, assicura l'integrazione funzionale dei servizi.

I componenti dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido con gli amministratori nei casi di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ultimo comma.

L'assemblea generale dell'U.S.L. disciplina con apposito regolamento il funzionamento dell'ufficio di direzione.

L'ufficio di direzione è convocato dal comitato di gestione, dal suo presidente e dai coordinatori.

Art. 12.

I coordinatori dell'ufficio di direzione

Il comitato di gestione dell'U.S.L., conferisce a due componenti dell'ufficio di direzione gli incarichi di coordinatore, rispettivamente per la parte amministrativa e per la parte sanitaria.

L'incarico di coordinatore sanitario e di coordinatore amministrativo è conferito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a due componenti dell'ufficio di direzione, che appartengono, rispettivamente, al ruolo sanitario dei laureati in medicina ed al ruolo amministrativo dei laureati in discipline economico-giuridiche.

I due coordinatori rispondono al presidente ed al comitato di gestione del funzionamento dell'ufficio di direzione e del puntuale adempimento da parte dei singoli responsabili dei servizi dei presidi e degli uffici centrali e periferici cui sono preposti, delle decisioni e delle direttive impartite dagli organi delle UU.SS.LL.

I due coordinatori assistono alle riunioni del comitato di gestione per assicurare l'apporto tecnico-amministrativo all'organo deliberante.

Il coordinatore amministrativo svolge la funzione di segretario del comitato di gestione e dell'assemblea generale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

Quando sono in discussione provvedimenti concernenti la gestione di presidi multizonali, possono essere invitati a partecipare, per assicurare la stessa funzione dei due coordinatori dell'U.S.L., anche i coordinatori delle altre U.S.L. interessate.

L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tre anni ed è rinnovabile alla scadenza.

L'incarico di coordinatore può essere revocato in qualsiasi momento per gravi e motivate ragioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo i coordinatori sono sostituiti da altri componenti l'ufficio di direzione, scelti di volta in volta tra i responsabili dei servizi forniti di maggiori titoli.

Art. 13.

I responsabili dei servizi

A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Il responsabile del servizio risponde al competente coordinatore ed al comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi del servizio cui è preposto e della corretta attuazione delle direttive ricevute dagli organi dell'U.S.L. e dall'ufficio di direzione.

Il responsabile di servizio:

formula proposte relative al settore di attività di sua competenza;

dispone l'utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnate al servizio, nel rispetto dei criteri di coordinamento generale con gli altri servizi, presidi ed uffici dell'U.S.L. e nel rispetto dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979;

vigila sull'attuazione dei programmi e promuove tutte le iniziative opportune per la loro realizzazione;

è responsabile degli adempimenti del servizio e dell'erogazione delle prestazioni;

vigila sui doveri d'ufficio del personale assegnato al servizio;

assicura la collaborazione delle unità operative del proprio servizio con quelle degli altri servizi.

Art. 14.

Conferenze d'organizzazione

Gli operatori dei servizi si riuniscono con periodicità almeno annuale in conferenze d'organizzazione e produzione, nel corso delle quali vengono discussi problemi del servizio: aspetti organizzativi, piani di lavoro, miglioramento delle prestazioni, il collegamento con altri servizi, le possibilità di ridurre i costi delle prestazioni, l'apporto di ogni operatore alla realizzazione degli obiettivi del servizio.

Copia del verbale delle riunioni è trasmesso al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'U.S.L.

Le conferenze d'organizzazione sono indette dal presidente dell'assemblea generale d'intesa con il presidente del comitato di gestione o convocate su richiesta di un terzo degli operatori dei servizi.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle conferenze di organizzazione sono stabilite nel regolamento approvato dall'assemblea generale.

Titolo III

ORGANO CONSULTIVO

Art. 15.

Consiglio regionale di sanità

Nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e per l'attuazione delle forme di collaborazione tecnica e di supporto agli organi delle UU.SS.LL. di cui all'art. 26 della legge numero 18/1980, la Regione può acquisire il parere del consiglio regionale di sanità.

Il consiglio regionale di sanità ha sede presso l'assessorato alla sanità ed è convocato e presieduto dall'assessore regionale alla sanità.

Il consiglio regionale di sanità ha compiti di consulenza nei confronti del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'assessorato alla sanità e delle UU.SS.LL. esprime parere sugli atti di programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

Il consiglio regionale di sanità è composto di quattordici esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a cinque. Dura in carica per tutto il periodo della legislatura.

Nel consiglio regionale di sanità dovrà essere garantita la presenza almeno di un esperto nelle seguenti discipline:

scienze giuridico-amministrative, igiene dell'ambiente e malattie infettive, scienze socio-assistenziali, farmacologia, medicina del lavoro, medicina di base, igiene mentale e psichiatria, tossicodipendenze, medicina nucleare, scienze veterinarie, economia statistica sanitaria, ingegneria sanitaria, organizzazione ospedaliera.

Quando sono in trattazione argomenti di interesse generale e programmatico il presidente può invitare alle sedute del consiglio regionale di sanità rappresentanze delle UU.SS.LL., delle forze politiche, sociali e sindacali nonché delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ai componenti del consiglio regionale di sanità è corrisposto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti del Co.Re.Co.

La segreteria tecnica del consiglio è assicurata da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità, distaccato con atto formale.

Le UU.SS.LL. possono avvalersi del consiglio regionale di sanità per tutte le loro esigenze di consulenza tecnica, avanzandone richiesta all'assessore regionale alla sanità che provvede a convocare, se del caso, anche d'urgenza, il consiglio.

Entro novanta giorni dalla sua costituzione il consiglio regionale di sanità predisporrà uno schema di regolamento per il suo funzionamento anche per sezioni, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, è soppresso.

I consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 cessano la loro attività a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro competenze sono esercitate dal comitato di gestione dell'U.S.L. responsabile o dalla giunta regionale - assessorato alla sanità, secondo le rispettive attribuzioni come risultanti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.
Rapporti tra sindaco e unità sanitarie locali

Il sindaco, per l'esercizio delle attribuzioni relative alla sua funzione di autorità sanitaria locale, si avvale direttamente dei servizi e dei presidi dell'U.S.L., informandone gli organi dell'U.S.L.

Titolo IV
DELEGHE - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI

Art. 17.
Deleghe alle unità sanitarie locali

Le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 833/1978, sono subdelegate ai comuni che le esercitano tramite le unità sanitarie locali.

Nell'esercizio delle funzioni subdelegate le UU.SS.LL. dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Regione.

Le UU.SS.LL. trasmetteranno bimestralmente alla Regione - assessorato alla sanità - l'elenco degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo.

In caso di inadempienze da parte degli organi delle UU.SS.LL. nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previa fissazione di un termine perentorio per l'adempimento, nomina un commissario per il compimento degli atti

Art. 18.
Deleghe alle unità sanitarie locali per il personale

La selezione del personale per le assunzioni a chiamata diretta di speciali categorie addette a mansioni elementari, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761. è delegata alle unità sanitarie locali che procederanno nel rispetto dei criteri fissati nell'accordo nazionale unico.

Ai fini di cui al precedente comma, il comitato di gestione della unità sanitaria locale promuove, nei modi e nelle forme di legge, e previa autorizzazione da darsi con decreto del presidente della giunta regionale, la selezione pubblica in relazione al conferimento dei posti relativi alle qualifiche riconducibili ai profili professionali di operatore ed agente tecnico del ruolo tecnico ed al profilo professionale di commesso del ruolo amministrativo di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale trasmette alla regione, contestualmente all'assunzione in servizio del personale, gli atti ed i dati necessari all'iscrizione del personale medesimo nel ruolo nominativo regionale.

Art. 19.
Formazione degli operatori sanitari

Ai sensi degli articoli 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni relative alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria, sono attribuite ai comuni associati, che l'esercitano mediante le unità sanitarie locali.

Ferme restando le competenze dello Stato, che a norma dell'art. 6, lettera *Q* della legge n. 833/1978 fissa i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, i requisiti necessari per l'ammissione alle scuole e quelli per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, le UU.SS.LL. provvedono alla formazione professionale degli operatori sanitari ed alla riqualificazione ed aggiornamento secondo i criteri di programmazione e di organizzazione stabiliti dalla Regione.

Le scuole esistenti presso gli enti ospedalieri cessano la loro attività ed il loro patrimonio è attribuito ai comuni perché sia destinato alle unità sanitarie locali, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Il P.S.R. individua le UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale sono ubicate le scuole di formazione e di qualificazione professionale.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.
Norme transitorie

In attesa dela legge regionale di riorganizazzione degli uffici della giunta regionale, gli uffici di cui all'art. 32 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 svolgono i propri compiti nel rispetto delle forme di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della stessa legge n. 18/1980.

Art. 21.
Situazione interna degli ospedali

Fino a quando non si sia diversamente stabilito con apposita legge regionale, nulla è modificato per quanto riguarda l'organizzazione interna ed il funzionamento dei servizi sanitari ospedalieri.

Le funzioni amministrative sono esercitate dai corrispondenti servizi delle UU.SS.LL.

Il direttore sanitario espleta all'interno dell'ospedale funzioni igienico-organizzative secondo le direttive dell'U.S.L. ed è responsabile del presidio ospedaliero, rispondendone al responsabile del relativo servizio sanitario dell'U.S.L.

Art. 22.
Assegnazione alle unità sanitarie locali del personale di ruolo

Fino all'approvazione delle piante organiche delle UU.SS.LL., su richiesta del dipendente e con il conforme parere dell'U.S.L. di provenienza e di destinazione, espresso attraverso i comitati di gestione, l'assessore regionale alla sanità può disporre la assegnazione temporanea di personale dipendente per inderogabili esigenze di servizio delle U.S.L. di destinazione.

L'assegnazione temporanea non da diritto ad alcuna indennità economica aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento presso la U.S.L. di provenienza del dipendente.

L'assegnazione provvisoria non costituisce inoltre titolo di precedenza e di preferenza all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale rispetto al personale già in servizio presso l'U.S.L. richiedente ed avente titolo all'inquadramento in applicazione dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 23.
Assegnazione temporanea all'U.S.L. del personale non di ruolo

L'U.S.L. subentra nel rapporto di impiego in corso con personale non di ruolo che alla data di entrata in funzione delle UU.SS.LL. svolge la sua attività in un presidio, servizio o ufficio sanitario trasferito alla U.S.L., sempre che tale personale non abbia titolo alla iscrizione nei ruoli regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

La successione nel rapporto non implica l'automatica immissione in ruolo e non conferisce titolo alla iscrizione nel ruolo regionale.

Art. 24.
Assegnazione temporanea di funzioni di dirigente coordinatore amministrativo e sanitario e di responsabile di servizio

In sede di prima attuazione della presente legge fino all'inquadramento del personale nelle piante organiche delle UU.SS.LL., le funzioni di responsabile dei servizi e, conseguentemente, di dirigente coordinatore sanitario ed amministrativo, ai sensi degli articoli 64, 66 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, sono attribuite dai comitati di gestione al personale di ruolo provvisoriamente assegnato alla U.S.L., appartenente al più elevato livello funzionale, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti.

La definitiva attribuzione delle funzioni è operata dai comitati di gestione in sede di inquadramento nelle piante organiche, prescindendo dalle attribuzioni provvisorie di incarico operate ai sensi del precedente primo comma che, comunque, non costituiscono titolo preferenziale.

Art. 25.
Concorsi

In attesa di apposita normativa regionale che disciplini, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le procedure concorsuali tutti gli atti relativi all'espletamento dei concorsi vengono adottati con provvedimento del presidente della giunta regionale o per delega dell'assessore regionale alla sanità.

Art. 26.
Coordinamento dei servizi sanitari e sociali con quelli dello sviluppo

Il coordinamento dei servizi sanitari e sociali con quelli relativi a funzioni del settore dello sviluppo, delegate dalla Regione ai comuni associati a norma della legge regionale n. 18/1980, sarà regolato dalle stesse leggi di delega delle funzioni in parola, oppure dalle leggi regionali di approvazione dei piani di sviluppo.

Le disposizioni contenute in dette leggi, circa le modalità di gestione ed il coordinamento degli interventi nei vari settori, sancito dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non potranno, comunque, essere in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 novembre 1981

DOMINIJANNI

(7343)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1981, n. 25.
Interventi finanziari della provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.

(*Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 17 settembre 1981*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi

1. Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

b) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi, collettivi e sociali;

c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi;

d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;

e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico.

Art. 2.
Direttive

1. In osservanza dei principi che ispirano la politica economica della CEE e del programma di sviluppo provinciale, sono stabilite le seguenti direttive per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge:

a) favorire gli interventi atti a migliorare la qualità dei posti di lavoro e dotare le aziende delle necessarie strutture a carattere sociale, nonché promuovere le iniziative volte ad alleviare i problemi indotti dal pendolarismo;

b) favorire e sviluppare il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

c) favorire ed incentivare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

d) provvedere ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, n. 235, alla più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alla Provincia e agli enti locali, agevolando la copertura del fabbisogno territoriale di energia elettrica con derivazioni a scopo idroelettrico e impianti di pompaggio compatibili con la « Kulturlandsschaft » sudtirolese, in base al piano di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 e limitatamente alle grandi derivazioni all'intesa di cui all'art. 13 dello Statuto. Il tutto nella misura in cui i costi di approvvigionamento e di ammortamento degli investimenti necessari non sono coperti dalle tariffe di utenza comunque strutturate e denominate. La materia di cui alla presente lett. *d*) sarà disciplinata con apposita legge provinciale;

e) favorire lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse minerarie locali in particolare del marmo, del porfido e delle acque termo-minerali;

f) promuovere una maggiore redditività delle imprese per favorire l'autofinanziamento;

g) accrescere la capacità di assorbimento di personale altamente qualificato;

h) contribuire alla formazione e alla qualificazione del « management » industriale;

i) promuovere la diffusione e commercializzazione della produzione locale;

l) eventuali interventi per aziende o settori industriali in crisi devono essere limitati a casi in cui siano obiettivamente definiti i particolari finanziari, organizzativi, occupazionali, commerciali e tecnologici della ristrutturazione o riconversione e accertato che il rispettivo intervento sia risolutivo, definitivo e unico ed atto a riportare l'impresa in regime di redditività.

Art. 3.
Zone insufficientemente sviluppate

1. L'utilizzazione dei fondi derivanti da stanziamenti di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è limitata agli incentivi per l'ampliamento e per nuove iniziative alle zone per insediamenti produttivi determinate, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, con decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, nei comprensori che presentano indici medi di insufficiente sviluppo ai sensi dell'art. 15, lettera g), della legge 2 maggio 1976, n. 183, superiori alla media provinciale.

2. Al di fuori delle zone individuate in base al primo comma, la giunta provinciale può deliberare, sentito il CESP, che deve esprimersi con tutta urgenza, in conformità con il programma di politica industriale di cui al successivo art. 5, secondo comma, lettera *c*), in limiti di misura e di tempo definiti, la concessione di incentivi per l'ampliamento e per nuove iniziative, capaci di occupare la manodopera residente disponibile nella zona.

Art. 4.
Criteri

1. I criteri per l'attuazione delle direttive di cui al precedente art. 2 sono deliberati dalla giunta provinciale su proposta del comitato di coordinamento della politica industriale, di cui al successivo art. 5, sentito il CESP.

2. Le deliberazioni di adozione dei criteri sono trasmesse al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Trascorso il termine di 60 giorni dall'inoltro dei predetti provvedimenti al CIPI, la giunta provinciale adotta definitivamente il programma economico e gli eventuali aggiornamenti, comunicando al CIPI le motivate decisioni che disattendessero le sue osservazioni.

3. La relazione semestrale al CIPI di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, viene trasmessa per conoscenza anche al Consiglio provinciale ed al CESP.

Art. 5.

Comitato per il coordinamento della politica industriale

1. E' istituito in seno alla giunta provinciale il comitato per il coordinamento della politica industriale. Del comitato fanno parte: l'assessore all'industria, con funzione di presidente, l'assessore alla programmazione economica, l'assessore all'artigianato, l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore alla tutela dell'ambiente.

2. Il comitato provvede a:

a) accertare, sentita la commissione paritetica di cui all'art. 35, settimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, periodicamente almeno una volta all'anno la condizione dell'industria e dell'occupazione industriale in provincia, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie della presente legge;

b) indicare il fabbisogno di finanziamenti con relative scadenze e gli impegni anche pluriennali da assumere al fine di garantire l'operatività della legge provinciale organica per l'incremento delle attività industriali;

c) formulare alla giunta provinciale proposte per i criteri di cui all'art. 4, che compongono un programma di politica industriale concretizzante le direttive di cui all'art. 2 e il programma provinciale di sviluppo in una visione d'insieme dei settori industria e artigianato coordinati con gli altri settori economici della provincia. Tale programmazione deve essere sottoposta preventivamente al CESP.

Art. 6.

Commissione tecnico-consultiva

1. La concessione di contributi da erogarsi ai sensi della presente legge sarà sottoposta al parere consultivo di una commissione nominata dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, così composta:

a) l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che la presiede;

b) un funzionario preposto agli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

c) quattro esperti in materia di politica industriale, economia aziendale e tecnica bancaria. Per ogni rappresentante sarà nominato un membro supplente. Fungerà da segretario un funzionario dell'assessorato all'industria.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 8 e ai criteri di politica industriale deliberati dalla giunta provinciale;

b) esprime alla giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 7.

Interventi finanziari

1. In conformità alle direttive di cui all'art. 2 e in base ai criteri di attuazione di cui all'art. 3, la giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti erogati dagli istituti e aziende di credito;

c) contributi all'autofinanziamento;

d) contributi Leasing;

e) contributi al CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.;

f) rifusione di spese per la riqualificazione del personale di cui all'art. 30 della presente legge;

g) contributi per l'allestimento o realizzazione diretta delle infrastrutture nelle zone per insediamenti produttivi dotandole di allacciamenti stradali, energetici, idrici, telefonici e telex, fognature e impianti di depurazione e servizi sociali;

h) concessione di contributi a imprese, centri o organismi per l'elaborazione di studi, perizie, analisi o costituzione di centri di ricerca.

Art. 8.

Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, dei fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi gli 8.500 milioni di lire riferito alla singola unità produttiva ad investimento realizzato. Il valore del capitale investito per la classificazione delle piccole e medie imprese verrà automaticamente aggiornato in base ai decreti CIPI, di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale.

3. Le ditte si devono impegnare ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

4. Le ditte, per essere ammesse ai benefici della presente legge, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.P.S. dalla quale risulti la situazione che l'azienda ha nei confronti dell'istituto.

Art. 9.

1. Gli incentivi di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge non sono cumulabili con gli interventi di ristrutturazione e riconversione e con quelli del credito agevolato.

Art. 10.

Fonti energetiche

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo dell'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, la provincia può concedere alle imprese industriali contributi fino al 10 % annuo della spesa per un massimo di cinque anni. Gli interventi ammissibili a contributo sono i seguenti:

a) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici esistenti ed effettuati secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella *A;*

b) per interventi intesi alla sostituzione dei generatori di calore in funzione con nuovi generatori che rispondano alle condizioni previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (tabella *B*);

c) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature che consentano la copertura di non meno del 30 % del fabbisogno termico annuo dell'impianto su cui è attuato l'intervento e considerato nei limiti della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modifiche nella legge 16 maggio 1980, n. 178, con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

d) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) per interventi intesi alla produzione di energia idroelettrica mediante piccole derivazioni a scopo industriale.

2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere il costo, la redditività delle iniziative e il bilancio energetico dal quale risulti un risparmio non inferiore al 20 % dei valori iniziali per le iniziative di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo, il tutto certificato dalla dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo professionale.

Art. 11.

Tecnologie avanzate

1. Al fine di favorire gli investimenti in tecnologie avanzate che realizzino l'obiettivo di una maggiore produttività per addetto, migliorandosi così la redditività delle imprese locali, la loro competitività sul mercato internazionale oppure eliminando lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, oppure ancora riducendo notevolmente i consumi energetici, la provincia può concedere i contributi di cui all'art. 10 della presente legge alle imprese che installino macchine a controllo numerico, processi produttivi automatizzati, robot e computer per l'organizzazione produttiva e contabile dell'impresa.

2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere la redditività dell'iniziativa, i suoi effetti sul processo produttivo e su quello occupazionale.

Art. 12.

Ecologia: acqua, aria, rumore

1. Al fine di promuovere l'installazione di impianti destinati alla depurazione delle acque, dell'aria e di tecniche e dispositivi atti alla riduzione del rumore ai sensi delle leggi provinciali vigenti, la provincia può concedere un contributo fino al 15 % dell'investimento totale.

2. Dovrà essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa e i suoi effetti sull'ambiente.

3. Il contributo verrà liquidato sentito l'ufficio per le risorse naturali dell'assessorato alla tutela dell'ambiente.

Art. 13.

Ristrutturazione

1. Sono progetti di ristrutturazione quelli diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale e delle necessità ecologiche ed eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione.

2. I progetti di ristrutturazione delle piccole e medie imprese di cui al precedente art. 8 devono prevedere il rinnovo di almeno il 50 % dei macchinari legati esclusivamente al processo produttivo e devono soddisfare in ogni caso le esigenze ecologiche e quelle in ordine al consumo energetico di cui all'art. 10 della presente legge.

3. La percentuale del 50 % sarà calcolata sulla base del valore di ricostituzione del macchinario esistente.

Art. 14.

1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno venti addetti, nonché quelle che intendano fondersi in unica impresa, raggiungendo così i limiti occupazionali previsti dal presente articolo.

Art. 15.

1. Alle imprese che attuano progetti di ristrutturazione la provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 27 della presente legge mutui al 20 % del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 fino al 25 % della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 10 % della spesa dei fabbricati.

Art. 16.

1. I mutui di cui all'articolo precedente possono avere una durata massima di 12 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di 2 anni.

Art. 17.

1. Sulla spesa non coperta dal mutuo di riconversione e ristrutturazione può essere concesso il contributo di cui all'articolo 34 o in alternativa il contributo di cui all'art. 39 della presente legge, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40 % dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di ristrutturazione.

Art. 18.

Documentazione

1. Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:

a) gli aspetti tecnici, energetici ed ecologici del progetto di ristrutturazione;

b) le prospettive di mercato;

c) gli effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

d) la situazione patrimoniale dell'impresa;

e) i preventivi finanziari ed economici;

f) gli obiettivi da realizzare in termini di produttività e redditività;

g) i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa;

h) l'ammontare e le condizioni del finanziamento ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati;

i) una dichiarazione finale del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ove esista, concernente l'esposizione debitoria dell'impresa distinta per categoria di creditori e aggiornata alla data della domanda;

l) una certificazione di bilancio qualora l'entità dell'operazione ne suggerisca la richiesta;

m) una dichiarazione della ditta dalla quale risulti di avere informato le maestranze della propria intenzione di ristrutturarsi o riconvertirsi comunicando gli effetti che l'investimento avrà sugli aspetti occupazionali sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Art. 19.

1. Il mutuo di ristrutturazione viene concesso con deliberazione della giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione ed eventualmente il periodo di preammortamento.

Art. 20.

1. L'erogazione del mutuo di riconversione e ristrutturazione viene disposta con provvedimento dell'assessore provinciale alla industria non appena l'impresa abbia dimostrato l'esistenza dell'integrale copertura finanziaria del progetto di ristrutturazione con credito e/o autofinanziamento.

Art. 21.

1. La gestione dei mutui di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge può essere affidata ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. Un'apposita convenzione regolerà i rapporti tra provincia e istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi.

Art. 22.

Riconversione

1. Sono progetti di riconversione quelli aventi carattere eccezionale diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la sostituzione o la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

Art. 23.

1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla riconversione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno venti addetti. Inoltre, possono beneficiare delle suddette provvidenze quelle imprese manifatturiere e minerarie che rilevino una azienda delle medesime dimensioni con le rispettive maestranze, le riconvertano e ne assicurino la continuità produttiva. In ogni caso le aziende devono soddisfare le esigenze di risparmio energetico e di conservazione ecologica.

Art. 24.

1. Alle imprese che attuano progetti di riconversione la provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 27 della presente legge mutui al 20 % del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, rispettivamente fino al 30 per cento della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 20 % della spesa dei fabbricati.

Art. 25.

1. Sulla spesa non coperta da mutuo di riconversione può essere concesso il contributo di cui all'art. 34 o, in alternativa, il contributo di cui all'art. 39, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di riconversione.

Art. 26.

1. Per quanto concerne la domanda, la concessione e l'erogazione del mutuo di riconversione si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.

Art. 27.

1. Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge è istituito presso l'amministrazione provinciale un fondo di rotazione dal quale verranno tratte le occorrenti anticipazioni ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

Art. 28.

Promozione delle attività industriali

1. Allo scopo di favorire le aziende industriali nella formazione del management, nella promozione e diffusione dei prodotti e nell'acquisizione di conoscenze inerenti tecnologie avanzate la provincia può:

a) concedere agevolazioni e contributi per le quote di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento e alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese;

b) organizzare direttamente o tramite altri enti pubblici o privati seminari, convegni, congressi e viaggi di studio per operatori economici dell'industria ed esperti del settore;

c) commissionare ricerche di mercato e campagne promozionali e/o pubblicitarie, purché riguardino un settore e non singole imprese;

d) far svolgere o elaborare studi, perizie, consulenze e analisi aziendali o di settore.

Art. 29.

1. Per le iniziative definite alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente articolo svolte da istituti, associazioni e organizzazioni, la provincia, nel caso in cui abbia affidato loro l'esecuzione si assume la spesa. Per le attività di cui all'articolo precedente, lettere *c)* e *d)* la giunta provinciale è autorizzata ad indicare liberi professionisti.

2. Sulle iniziative dell'articolo precedente che abbiano rilevanza industriale, la giunta provinciale può concedere un contributo fino al 40%. Il contributo sulle attività definite alle lettere *a)* e *d)* è riservato alle imprese, mentre quelle per le iniziative di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* agli enti e associazioni.

3. Al fine di ottenere il contributo gli interessati devono presentare la domanda comprendente i progetti dettagliati e i piani di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dall'assessorato all'industria.

4. Il concorso viene concesso con deliberazione della giunta provinciale, che può autorizzare una anticipazione fino al limite massimo del 50% del concorso accordato.

5. L'erogazione del concorso viene disposta con provvedimento dell'assessore provinciale competente verso presentazione di documentazione comprovante l'attuazione dell'iniziativa contenuta nel programma e la spesa sostenuta.

Art. 30.

Politica del lavoro

1. Alle imprese che attuano programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengono i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la provincia può rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonché il 50% del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che i programmi siano stati preventivamente approvati dall'assessore competente.

Art. 31.

1. Alle imprese che si ristrutturano o si riconvertono mantenendo i precedenti livelli di manodopera femminile può essere concesso un contributo corrispondente agli oneri relativi ai versamenti per la cassa assegni familiari in misura non inferiore al 60% dell'ammontare degli stessi. Il contributo non può protrarsi oltre i due anni.

Art. 32.

1. Le provvidenze degli articoli precedenti vengono concesse con deliberazione della giunta provinciale dietro presentazione di una domanda che documenti i livelli occupazionali del biennio anteriore alla domanda, nonché il preventivo di spesa per ogni tipo di intervento.

2. L'erogazione viene disposta semestralmente.

Art. 33.

1. I benefici accordati alle imprese che attuano progetti di riconversione o ristrutturazione, sono sospesi se i bilanci da presentarsi annualmente mostrino che la redditività in valori correnti al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito è inferiore a quella del progetto di investimento approvato dall'assessorato competente oppure se vi sia il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali concordati.

2. In ordine a questi ultimi si applica quanto disposto dal dodicesimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

3. I contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna ad essere non inferiore a quella stabilita.

4. La sospensione dei benefici comporterà l'applicazione del tasso di riferimento sui mutui R.R. concessi e la revoca dei contributi in conto interessi accordati sui finanziamenti.

Art. 34.

Credito agevolato per investimenti ordinari

1. La provincia può concedere alle imprese industriali che esercitano o siano in possesso dei requisiti per esercitare la loro attività nella provincia un contributo costante per un periodo non superiore a dieci anni, commisurato all'importo originario dei finanziamenti che le imprese otterrano dagli istituti di credito convenzionati.

2. Detto contributo comunque deve essere tale da non ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese al di sotto del 60% del tasso di riferimento stabilito dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche, e può venire concesso solo sul 50% dell'investimento totale.

3. Nel caso in cui l'impresa attui operazioni di riconversione o di ristrutturazione ai sensi della presente legge, il contributo sarà tale da ridurre il tasso di interesse fino al 40% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche.

Art. 35.

1. Le spese ammissibili a credito agevolato comprendono le opere murarie, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, nonché gli investimenti per i servizi sociali delle singole imprese o di quelle consorziate.

Art. 36.

1. In caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di un'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

2. In caso di estinzione volontaria, parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

3. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della giunta provinciale.

4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono inoltre sospesi, ridotti o revocati, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, dodicesimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, qualora il beneficiario si renda inadempiente agli obblighi assuntisi all'atto della concessione dei contributi stessi.

5. I contributi revocati o comunque indebitamente percepiti sono riscossi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 37.

1. Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito di apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.

Art. 38.

1. Le domande di contributo devono essere presentate all'assessorato provinciale competente, contestualmente alla richiesta di finanziamento presso gli istituti e aziende di credito e devono essere corredate della documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste dall'articolo precedente.

Art. 39.

1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la provincia può concedere sugli investimenti il contributo di cui all'art. 34 della presente legge, entro i limiti indicati nel medesimo, anche qualora l'impresa non ricorra al credito.

2. Il contributo di cui al presente articolo è comulabile con quello previsto dall'art. 34, entro il limite complessivo del 50% dell'investimento totale.

Art. 40.

1. Il contributo di cui all'art. 34 della presente legge può essere concesso anche sulle operazioni leasing e Confidi.

Art. 41.

Contributi per prestiti obbligazionari

1. Sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi contributi in misura equivalente a quella dei contributi previsti dall'art. 34.

2. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

3. Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 10 anni.

Art. 42.

Confidi

1. La provincia è autorizzata ad integrare il fondo rischi del Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l. allo scopo di:

a) aumentare l'importo dei crediti di esercizio garantiti dal Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l.;

b) permettere al Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su finanziamenti quinquennali relativi all'acquisto o al leasing di macchinari e attrezzature;

c) consentire al Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su operazioni export.

Art. 43.

1. La domanda di integrazione del fondo deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Essa va corredata dei seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato, nel caso che siano intervenute delle modifiche;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio quali soci, sottoscritto dal presidente;

c) composizione degli organi sociali;

d) elenco delle garanzie concesse durante l'anno precedente e delle rispettive imprese richiedenti;

e) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito, in quanto modificate;

f) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei « fondi rischi » e loro ammontare;

g) bilancio e relazione sull'andamento della gestione riferiti all'esercizio precedente.

Art. 44.

1. Il consorzio è obbligato:

a) a sottoporre all'approvazione della giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) ad includere nel consiglio di amministrazione tre funzionari dell'amministrazione provinciale quali membri con diritto di voto, di accettare la nomina da parte dell'amministrazione provinciale di un membro effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci, nonché un membro con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri;

c) a restituire in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei « fondi rischi » alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 45.

Zone per insediamenti produttivi

1. Le aree destinate ad insediamenti produttivi sono espropriate e utilizzate con le modalità di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

2. Sulle zone di cui al comma precedente viene annotato nel libro fondiario, a richiesta della giunta provinciale, il vincolo di destinazione ad uso produttivo fino a quando non venga meno la corrispondente destinazione prevista nel piano urbanistico provinciale e comunale.

3. La provincia ed i comuni provvedono a dotare le suddette aree delle necessarie infrastrutture, ivi compresi nelle zone di interesse provinciale dei servizi sociali.

4. Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

5. Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

6. Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.

Art. 46.

1. Le aree acquisite ai sensi dell'articolo precedente o comunque appartenenti al patrimonio della provincia o dei comuni e destinate nei piani urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario vengono assegnate, secondo gli obiettivi e le direttive della politica industriale stabilite dalla legge e i criteri deliberati dalla giunta provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 35-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

2. Le imprese manufatturiere assegnatarie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rapporto superficie/addetto non superiore a 200 mq/addetto;

b) livello occupazionale di almeno venti addetti da raggiungersi dopo tre anni dalla data di assegnazione delle aree; il limite di venti addetti è ridotto a 10 per le imprese artigiane nelle zone di interesse provinciale;

c) valore aggiunto per addetto non inferiore del 10% a quello della media nazionale di settore.

3. Con regolamento di esecuzione del presente articolo e di quanto disposto al primo comma dell'art. 35-*bis* della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono determinati i tipi di aziende industriali e artigianali non ammissibili alle zone per insediamenti produttivi. Nello stesso regolamento sono determinati, per l'ammissione, i diversi tipi di aziende industriali e artigianali per i quali si appplicano differenziati rapporti superficie/addetto.

Art. 47.

1. Per l'assegnazione delle aree si applicano le disposizioni dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 48.

1. Il corrispettivo per l'alienazione delle aree industriali o artigianali non può essere inferiore al 50% del loro valore, corrispondente alla spesa effettiva sostenuta per l'acquisizione dei terreni ed il loro apprestamento; detto valore viene rivalutato annualmente in base all'indice generale ISTAT.

Art. 49.

1. Nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella delibera di assegnazione si appplicano le disposizioni dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 50.

Zone produttive del settore secondario di interesse comunale

1. Per l'acquisizione delle zone produttive del settore secondario di interesse comunale e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, la provincia concede ai comuni, consorzi di comuni, un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa e può essere concessa un'anticipazione entro il limite del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La spesa ammissibile a contributo per l'acquisizione del terreno è quella corrispondente all'ammontare dell'indennizzo di esproprio di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

3. La spesa ammissibile a contributo per le infrastrutture è quella approvata dall'organo tecnico provinciale competente.

Art. 51.

1. La concessione del contributo di cui all'art. 50 è disposta con deliberazione della giunta provinciale.

2. La liquidazione viene disposta con provvedimento dell'assessore competente dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni, della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

3. L'accertamento della regolare esecuzione delle infrastrutture viene effettuata dagli organi tecnici della provincia.

Art. 52.

1. Per ottenere le agevolazioni di cui all'articolo precedente, i richiedenti devono presentare domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dell'organo competente contenente l'approvazione dell'iniziativa avente per oggetto l'acquisizione del terreno e/o la realizzazione delle infrastrutture e l'impegno finanziario;

b) progetto esecutivo.

Art. 53.

1. I comuni prima di procedere alle assegnazioni devono inviare all'assessorato provinciale all'industria copia di tutte le domande presentate e la delibera contenente le priorità adottate per le assegnazioni adeguatamente motivate.

2. L'assessorato competente esprimerà entro sessanta giorni un parere riguardante l'utilizzazione delle aree e l'osservanza dei criteri di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 54.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della legge possono essere ammesse ai benefici le iniziative di riconversione e ristrutturazione i cui investimenti siano stati effettuati dopo il 1° gennaio 1979 secondo la procedura prevista dall'art. 18 della presente legge. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nella ammissione delle suddette iniziative ai benefici della ristrutturazione e riconversione saranno computati i contributi in essere ai sensi delle leggi abrogate, di cui all'art. 56 della presente legge.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'art. 53 si applica anche alle domande già pervenute o trasmesse ai comuni.

3. Il contributo di cui all'art. 50 della presente legge può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato e/o infrastrutturato in proprio i loro terreni e abbiano presentato domanda di contributo ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.

Art. 55.

1. Per le esigenze di personale di cui alla presente legge l'organico del ruolo tecnico è aumentato di 2 posti del VI livello e quello del ruolo amministrativo è aumentato di 5 posti, di cui 2 del VI livello e 3 del IV livello.

2. Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21, dopo le parole « o comunque riconosciuta » sono inserite le parole « e trasferito con decorrenza 1° aprile 1979 previo consenso alla provincia autonoma di Bolzano ».

Art. 56.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

n. 45 del 18 dicembre 1972: Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi;

n. 46 del 22 dicembre 1972: Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali;

n. 66 del 6 novembre 1973: Nuove agevolazioni per le predisposizioni di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria.

Confidi n. 5 del 16 gennaio 1976: Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. cop. a r.l.

Art. 57.

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate nel triennio 1981-83 le seguenti spese:

a) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

b) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 11, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

c) lire 5.000 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

d) lire 14.200 milioni per la dotazione del fondo di cui all'art. 27, di cui 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

e) lire 6.800 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 17 e 25, di cui 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

f) lire 3.000 milioni per iniziative promozionali ai sensi dell'art. 28, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanzario 1981;

g) lire 3.000 milioni per interventi a favore dell'occupazione ai sensi degli articoli 30 e 31, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziaro 1981;

h) lire 6.000 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 34, 39 e 40, limitatamente alle operazioni leasing, e 41, di cui 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

i) lire 5.300 milioni per la concessione di contributi sulle operazioni Confidi ai sensi dell'articolo 40, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

l) lire 2.000 milioni per conferimenti al Confidi ai sensi dell'art. 42, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

m) lire 26.700 milioni per le aree di interesse provinciale di cui all'art. 45, dei quali 7.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

n) lire 11.000 milioni per le aree di interesse comunale di cui all'art. 50, dei quali 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

o) lire 3 milioni, quale spesa presunta per compensi ai membri della commissione prevista all'art. 6, di cui 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1981;

p) lire 100 milioni, quale spesa presunta a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 per l'assunzione del personale previsto all'art. 55.

2. Le quote dei limiti di impegno e delle altre spese indicate al comma precedente, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, saranno stabilite con la legge finanziaria annuale, fermo restando, nel primo caso, che la spesa complessiva nel triennio non dovrà superare gli importi seguenti:

lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera *a*);

lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera *b*);

lire 12.800 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera *e*);

lire 11.400 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera *h*).

3. Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1981 saranno iscritte nel bilancio provinciale come segue:

lire 1.000 milioni, di cui alla lettera *a*), dal 1981 al 1985;

lire 1.000 milioni, di cui alla lettera *b*), dal 1981 al 1985;

lire 2.000 milioni, di cui alla lettera *e*), dal 1981 al 1990;

lire 1.700 milioni, di cui alla lettera *h*), dal 1981 al 1990.

4. Le annualità relative ai limiti di impegno che saranno posti a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 ai sensi del secondo comma del presente articolo, saranno iscritte nel bilancio provinciale a decorrere dal 1982, rispettivamente dal 1983, per la durata di anni cinque, ove trattisi dei limiti di impegno di cui alle lettere *a*) e *b*) per la durata di anni dieci, ove trattisi di limiti di impegno di cui alle lettere *e*) ed *h*) del primo comma del presente articolo.

5. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da *a*) ad *n*), per complessive lire 27.900 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

quanto alla spesa indicata alla lettera *o*), per lire 1 milione, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

6. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da *a*) ad *n*), per complessive lire 82.500 milioni, con una ulteriore quota di lire 55.774 milioni delle disponibilità accantonate sul fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4) e con una quota di lire 26.726 milioni delle disponibilità previste dal bilancio pluriennale della provincia, alla sezione 7 - settore 3 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi;

quanto alle spese indicate alla lettera *o*), per lire 2 milioni, e alla lettera *p*), per lire 200 milioni, con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della provincia, alla sezione 1 - settore 2 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

7. Per i fini indicati al comma precedente, la quota residua di lire 55.774 milioni sul fondo globale di cui al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso viene dichiarata indisponibile per altre spese a carico dell'esercizio finanziario in corso, trattandosi di mezzi finanziari assegnati dallo Stato ai sensi dello statuto di autonomia, con vincolo di destinazione. Detta quota sarà accertata tra le economie dell'esercizio finanziario 1981 e sarà reiscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tramite l'applicazione al bilancio stesso di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, secondo le disposizioni della relativa legge finanziaria.

Art. 58.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 73000 (modificato nel testo). — Spese per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad insediamenti produttivi (art. 45 della legge) . . .	L. 7.200.000.000	—
Cap. 73005 - (modificato nel testo - codici 7.3 - 2.4). — Spese per la integrazione del fondo rischi del Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l. (articolo 42 della legge) . . .	» 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 73001. — Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate a insediamenti produttivi (art. 50 della legge) (codice 7.3 - 2.3) . .	L. 2.000.000.000	—
Cap. 73030. — Contributi ad imprese industriali per iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria e allo sviluppo dell'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili (art. 10 della legge) (codici 7.3. - 2.3)	» 1.000.000.000	—
Cap. 73032. — Contributi ad imprese industriali per investimenti in tecnologie avanzate (art. 11 della legge) (codici 7.3 - 2.3)	» 1.000.000.000	—
Cap. 73035. — Contributi ad imprese industriali per l'installazione di impianti di depurazione delle acque o dell'aria e di tecniche e dispositivi per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro (art. 12 della legge) (codici 7.3 - 2.3) . . .	» 1.000.000.000	—
Cap. 73040. — Fondo di rotazione per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 27 della legge (codici 7.3 - 2.5) . .	» 8.000.000.000	L. 8.000.000.000
Cap. 73045. — Contributi annui costanti ad imprese industriali sulla spesa non coperta da mutuo di ristrutturazione o riconversione industriale (articoli 17 e 25 della legge) (codici 7.3 - 2.3)	» 2.000.000.000	—
Cap. 73050. — Spese per lo affidamento ad istituti, associazioni, organizzazioni o privati di iniziative promozionali in favore delle attività industriali (art. 28 della legge (codici 7.3 - 1.4) .	» 200.000.000	» 100.000.000
Cap. 73051. — Contributi ad imprese, enti e associazioni per iniziative promozionali in favore delle attività industriali (art. 28 della legge) (codici 7.3 - 2.3) . .	» 800.000.000	—
Cap. 73055. — Provvidenze a favore dell'occupazione della manodopera nelle imprese industriali (articoli 30 e 31 della legge) (codici 7.3 - 1.5) . . .	» 1.000.000.000	—
Cap. 73060. — Contributi annui costanti alle imprese industriali per investimenti ordinari, comprese le operazioni leasing (articoli 34, 39, 40 e 41 della legge) (codici 7.3 - 2.3)	» 1.700.000.000	—
Cap. 73065. — Contributi alle imprese industriali sulle operazioni garantite dal Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l. (art. 40 della legge) (codici 7.3 - 2.3)	» 1.000.000.000	—
	L. 27.900.000.000	L. 9.100.000.000
In diminuzione:		
Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) .	L. 27.900.000.000	L. 9.100.000.000

Art. 59.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 settembre 1981

MAGNAGO

Visto, p. *Il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

TABELLA *A*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. Δ t (m² °C h/kcal), dove Δ t è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1052 del 28 giugno 1977, e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	a = 0,1
Terrazzi e porticati	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	a = 0,04
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche *D*, *E* ed *F* del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA *B*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

(6196)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820060)